



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PORTALE SARDEGNA
S.P.A. IN DESTINATION ITALIA S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO
2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria (l' "**Assemblea**") per deliberare sul progetto comune di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile dagli organi amministrativi di Destination Italia S.p.A. ("**Destination Italia**" o la "**Società Incorporante**"), società ammessa sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**"), e di Portale Sardegna S.p.A. ("**Portale Sardegna**" o la "**Società Incorporanda**"), società anch'essa ammessa sull'Euronext Growth Milan, relativo all'operazione di fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia (la "**Fusione**").

La presente relazione illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, la Fusione, descrivendo gli elementi di cui si compone il Progetto di Fusione nonché, in particolare, i criteri per la determinazione del rapporto di cambio dipendente dalla Fusione (il "**Rapporto di Cambio**"), in conformità a quanto previsto dall'articolo 2501-quinquies del Codice Civile (la "**Relazione**").

La presente Relazione viene pertanto sottoposta all'assemblea dei soci di Destination Italia la quale è chiamata a deliberare in merito all'approvazione della Fusione, con la precisazione che la Fusione non si configura come Reverse Take-Over ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La presente Relazione è messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ed è consultabile sul sito *internet* di Destination Italia www.destinationitalia.com (sezione *Investor Relations* > *Assemblee*).

1. ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE

1.1. PREMESSA

In data 25 novembre 2022 è stato sottoscritto un accordo vincolante finalizzato alla fusione per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia, con l'obiettivo di creare un gruppo *leader* nel settore *incoming* Italia, capace di competere nei mercati internazionali *B2B* e *B2C* in diversi segmenti, tra i quali il *luxury* di alta qualità, attraverso la creazione di economie di scala e la valorizzazione degli *asset* societari e del *know-how* tecnologico presenti nelle due realtà.

In data 28 novembre 2022 Destination Italia e Portale Sardegna hanno presentato istanza congiunta al Tribunale di Milano per la nomina dell'esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile. Con provvedimento del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ha nominato WPartners S.r.l., con sede in Milano, Via Macedonio Melloni n. 10, codice fiscale e partiva IVA 06513430964

(“WPartners”), quale esperto comune nominato ai fini della redazione della relazione di congruità del Rapporto di Cambio in relazione alla Fusione.

Il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell’articolo 2501-*ter* del Codice Civile, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Destination Italia e dal Consiglio di Amministrazione di Portale Sardegna in data 26 gennaio 2023. Il Progetto di Fusione è accluso alla presente Relazione quale Allegato A.

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-*quater* del Codice Civile, sono riferite al 30 settembre 2022 e sono state approvate dalle rispettive società con delibera di ciascun Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023 (le “**Situazioni Patrimoniali di Fusione**”).

Il Progetto di Fusione, le Situazioni Patrimoniali di Fusione, la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da WPartners, i bilanci di Destination Italia relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e i bilanci di Portale Sardegna relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di Destination Italia (in Milano, Galleria Sala del Longobardi n. 2), presso la sede legale di Portale Sardegna (in Nuoro, Via Mannironi n. 55), nonché consultabili sul sito internet di Destination Italia all’indirizzo www.destinationitalia.com (sezione *Investor Relations > Assemblee*) e sul sito internet di Portale Sardegna all’indirizzo www.portalesardegna.com (sezione *Investor Relations > Assemblee*).

1.2. PROFILI GIURIDICI

In osservanza alla normativa applicabile, i Consigli di Amministrazione della Società Incorporante e della Società Incorporanda, *inter alia*, hanno:

- redatto il Progetto di Fusione;
- predisposto ed approvato le rispettive Situazioni Patrimoniali di Fusione, sulla base delle quali è stato redatto il Progetto di Fusione;
- redatto la presente relazione illustrativa.

La Fusione avverrà per incorporazione di Portale Sardegna in Destination Italia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile ferma restando l’inapplicabilità della disciplina prevista dall’articolo 2501-*bis* del Codice Civile in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento non ricorrendone i presupposti.

Destination Italia darà attuazione alla Fusione mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie che verranno assegnate ai soci di Portale Sardegna *pro quota* tra loro sulla base delle partecipazioni detenute al momento di efficacia della Fusione.

Il Rapporto di Cambio è stato definito sulla base dei criteri e dei calcoli come illustrati al successivo Paragrafo 5.

1.3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ALL'ESITO DELLA FUSIONE

La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di Destination Italia a Portale Sardegna per effetto del quale Destination Italia assumerà tutto il patrimonio, i diritti e gli obblighi di Portale Sardegna.

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante, che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione, sarà chiamata a deliberare anche l'adozione del nuovo Statuto della Società Incorporante. In particolare, sarà proposta la modifica del seguente articolo:

- *"art. 2) Capitale – Azioni"*: modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell'aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione. L'indicazione dell'importo aggiornato del capitale e del numero di azioni esatti sarà contenuto nello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione che sarà depositato a valle della efficacia della Fusione.

Tutte le modifiche dello Statuto sociale saranno efficaci dalla data in cui sarà efficace la Fusione che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di cui al secondo comma dell'articolo 2504 del Codice Civile.

Il testo integrale dello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione è accluso alla presente Relazione quale Allegato B.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

2.1.1. DATI SOCIETARI

La denominazione sociale della Società Incorporante è **"Destination Italia S.p.A."**.

Destination Italia è una società per azioni, con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. 09642040969, con capitale sociale, alla data della presente Relazione, pari a Euro 10.275.489,77 interamente versato, suddiviso in n. 12.130.100 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Destination Italia alla data della presente Relazione non detiene azioni proprie.

In data 15 ottobre 2021 la Società Incorporante ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante del 29 luglio 2021 (come successivamente modificata con delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante del 29 settembre 2021) adottata in virtù di delega attribuita a suddetto consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società Incorporante ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con delibera del 15 luglio 2021 (come successivamente modificata con delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante del 29 settembre 2021), la Società Incorporante ha emesso n. 3.630.000 *warrant*, quotati sull'Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005454001, che danno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società Incorporante ai sensi di quanto previsto nel relativo regolamento dei *warrant* e, in particolare, tra l'altro, in ragione di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 *warrant* posseduti e presentati per l'esercizio. Si precisa che, durante il "Primo Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei *warrant*) ricompreso tra il 7 novembre 2022 e il 21 novembre 2022, sono stati esercitati n. 3.000 *warrant* e, per l'effetto, sono state emesse n. 1.500 nuove azioni ordinarie di Destination Italia. Pertanto, alla data della presente, residuano n. 3.627.000 *warrant*. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 lett. (b) del Regolamento dei "Warrant Destination Italia 2021-2024" (disponibile sul sito internet della Società Incorporante www.destinationitaliagroup.it, sezione "Investor Relations/Strumenti Finanziari"), è previsto che ai portatori di tali *warrant* sia data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le relative azioni di compendio con effetto entro la data di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, ciò comportando un potenziale effetto diluitivo per coloro che sono già azionisti di Destination Italia. Ai sensi del regolamento dei *warrant*, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i *warrant* sarà pari ad euro 1,150 vale a dire pari al "Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei *warrant*) quale "Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei *warrant*) immediatamente successivo a quello da ultimo trascorso.

2.1.2. AZIONISTI

Nella tabella riportata di seguito sono indicati gli azionisti della Società Incorporante alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società Incorporante.

Società	Capitale sociale (Numero Azioni)	Percentuale detenuta
Lensed Star S.r.l.	5.741.800	47,34%

Lastminute.com NV	2.116.400	17,45%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	540.400	4,46%
Marco Ficarra	100.000	0,82%
Flottante	3.631.500	29,94%
Totale	12.130.100	100,00%

2.1.3. L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Destination Italia opera dal 2016 in qualità di Destination Management Company (DMC) nel settore del turismo incoming B2B e risulta essere uno dei principali leader di questo segmento nel mercato italiano. In particolare, Destination Italia si occupa di aggregare e strutturare le varie offerte proposte da *provider* e strutture ricettive presenti sul territorio italiano al fine di veicolare l'offerta verso la domanda di agenzie di viaggio e *tour operator* esteri globali che ricercano, per i propri clienti finali, pacchetti di viaggio che includono servizi turistici in generale e esperienze personalizzate in particolare.

2.1.4. SINTESI DEI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Di seguito si riportano i principali dati economici e patrimoniali della Società Incorporante desunti dalla Situazione Patrimoniale di Fusione della Società Incorporante.

- Disponibilità liquide: euro 1.590.577;
- Valore della produzione: euro 102.817;
- Totali costi della produzione: euro 1.271.878;
- Risultato di esercizio: una perdita pari ad euro (1.193.687).

La Società Incorporante al 30 settembre 2022 ha un patrimonio netto di Euro 14.766.947.

Sulla base della Situazione Patrimoniale di Fusione della Società Incorporante emerge che la stessa non rientra nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

2.2. SOCIETÀ INCORPORANDA

La denominazione sociale della Società Incorporanda è "**Portale Sardegna S.p.A.**".

Portale Sardegna S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Nuoro, Via Mannironi n. 55, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro n. 01127910915, con capitale sociale, alla data della presente Relazione, pari a Euro 82.443,57 interamente versato, suddiviso in n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Portale Sardegna alla data della presente Relazione non detiene azioni proprie.

In data 16 novembre 2017 la Società Incorporanda ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il 14 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario, denominato "PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%", per un importo massimo di euro 4.000.000,00, della durata di 5 anni a partire dalla data di emissione, avvenuta il 6 dicembre 2019. Il prestito obbligazionario interamente sottoscritto è quotato sul Mercato ExtraMOT Segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN: IT0005391088.

2.2.1. AZIONISTI

Nella tabella riportata di seguito sono indicati gli azionisti della Società Incorporanda alla data della Relazione Illustrativa, sulla base delle risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società Incorporanda.

Azionista	Capitale sociale (Numero Azioni)	Percentuale detenuta
Massimiliano Cossu	155.995	9,46%
Marco Demurtas	142.632	8,65%
Flexagon Holdings Limited	112.720	6,84%
Flexagon Industrial Investment Limited	20.578	1,25%
Flexagon Capital Solutions LLP	15.500	0,94%
Acacia Travel Holding Srl	127.586	7,74%
Lamole Srls	110.012	6,67%
Marco Zedda	90.214	5,47%
MainTower SICAV	110.000	6,67%
Mercato	763.623(*)	46,31%
Totale	1.648.860	100,00%

(*) Include azionisti le cui azioni non risultano dematerializzate per complessive n. 71.334 azioni.

2.2.2. L'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Portale Sardegna, nata con specializzazione regionale nel segmento *incoming*, opera nel settore del turismo da oltre vent'anni in qualità di *Online Travel Agency*. La società

dispone di un portafoglio di sistemi *software* e marchi di proprietà (Portalesardegna.com e i siti del Network Charming) ed opera nel mercato *B2C* nelle destinazioni Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana con clientela italiana e internazionale. Inoltre, nel triennio pregresso, Portale Sardegna ha sviluppato, attraverso una *partnership* strategica con Welcome Travel Group S.p.A. in esclusiva per l'Italia, Welcome to Italy, un modello di *incoming* innovativo che combina la specializzazione turistica locale con una piattaforma costruita appositamente per digitalizzare il *know-how* appartenente alla rete dei *Local Expert*. Sono questi ultimi che inseriscono nel magazzino digitale i contenuti unici del territorio per poi, attraverso la fabbrica prodotto, costruire i Viaggi *smart*, pacchetti dinamici che, oltre a valorizzare i contenuti, consentono al cliente di personalizzare il proprio viaggio. Altro elemento fondamentale e distintivo del modello di *business* è l'assistenza *in loco* degli stessi *Local Expert*.

Il gruppo Portale Sardegna è inoltre proprietario della piattaforma tecnologica HubCore che gestisce tutti i siti di e-commerce dello stesso e che esprime diverse soluzioni di processo adattabili, scalabili ed economicamente sostenibili, mettendo a disposizione differenti prodotti e servizi nel turismo. La società vanta al suo attivo oltre 2,98 milioni di utenti unici organici e *not-paid* annuali provenienti dal mercato italiano e internazionale, parte dei quali prenotano servizi turistici *flying & landing* ed esperienze attraverso le *property* digitali specializzate nei diversi segmenti di clientela italiana e straniera.

2.2.3. SINTESI DEI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Di seguito si riportano i principali dati economici e patrimoniali della Società Incorporanda desunti dalla Situazione Patrimoniale di Fusione della Società Incorporanda.

- Disponibilità liquide: euro 1.951.211;
- Valore della produzione: euro 7.066.978;
- Totali costi della produzione: euro 7.690.044;
- Risultato di esercizio: una perdita di esercizio pari ad euro (559.706).

La Società Incorporanda al 30 settembre 2022 ha un patrimonio netto di Euro 935.945.

Sulla base della Situazione Patrimoniale di Fusione della Società Incorporanda emerge che la stessa non rientra nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE E OBIETTIVI GESTIONALI

3.1. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

L'operazione di integrazione tra Destination Italia e Portale Sardegna costituisce un'opportunità di crescita importante per le parti coinvolte, in considerazione sia del

background delle predette società, sia del fatto che l'attività svolta dalle stesse che è complementare l'una a quella dell'altra e potrebbe creare proficue sinergie.

Allo stato attuale, non esistono rapporti di partecipazione di alcun tipo tra Destination Italia e Portale Sardegna.

Nel contesto della prospettata Fusione, Destination Italia e Portale Sardegna sono, infatti, accomunate dalla volontà di creare un gruppo societario con l'obiettivo di diventare un *market maker* internazionale, in grado di competere sul palcoscenico globale del *Travel Tech* con i *big player* in termini di scala, tecnologia, portfolio clienti B2B e B2C e *focus* sul segmento del *Luxury Travel*, con un *bouquet* di esperienze turistiche unico in Italia.

La forza del nuovo gruppo societario consisterà nella capacità di intercettare flussi maggiori di turisti stranieri, aumentare la frequenza di acquisto del "prodotto turistico Italia", destagionalizzare la domanda, valorizzare il territorio italiano e, soprattutto, innalzare il valore medio della singola vacanza con la proposizione di esperienze esclusive *tailor made*.

Inoltre, alla luce del nuovo perimetro di *business* e la diversa dimensione della *combined entity* proiettano con ragionevolezza più ambiziosi *target* economici anche alla luce delle importanti sinergie attivabili (sia di costo che di ricavo).

3.2. OBIETTIVI GESTIONALI E RELATIVI PROGRAMMI

La Fusione per incorporazione consentirà di generare per la Società Incorporante *post* Fusione vantaggi in termini di:

- integrazione dei Canali *B2B* e *B2C*: con la possibilità di far leva sull'*expertise B2C* di Portale Sardegna e *B2B* di Destination Italia;
- *focus* sull'offerta turistica esperienziale - "*Viaggio su misura*": potenziamento dell'offerta di servizi esperienziali grazie al *know-how* di entrambe le società relativo alla creazione di pacchetti turistici la cui commercializzazione è scalabile in virtù dell'approccio *multi market place* della piattaforma tecnologica Hubcore;
- *focus* sul segmento *luxury (not only mass-market)*: con la possibilità di far leva sul posizionamento della clientela internazionale *high spending* di Destination Italia;
- elevata esposizione al mondo finanziario e istituzionale: con la possibilità di far leva sul *network* di investitori finanziari e industriali connesso al management team di Destination Italia;

- massimizzazione del network internazionale: le *partnerships* strategiche già avviate e quelle da avviare, a partire dal mercato USA e Asiatico, consentiranno di massimizzare i risultati della nuova realtà;
- tecnologia proprietaria a disposizione di Destination Italia che si integra con l'offerta del territorio (strutture ricettive), i contenuti inseriti dai *Local Expert*, la fabbrica prodotto 4.0 e mezzi di trasporto navale (GDS navi).

Pertanto, i principali benefici derivanti dalla Fusione possono essere come di seguito riassunti:

- creazione di un operatore integrato orizzontalmente;
- accrescimento base clienti globale;
- definizione di un prodotto esperienziale locale;
- espansione del volume di affari grazie ad integrazioni offerte *B2B* e *B2C* (*cross-selling* clientela e canali di vendita);
- riduzione dei rischi operativi;
- vantaggio competitivo a livello tecnologico e industriale;
- ottimizzazione della struttura finanziaria;
- accesso a *partner* internazionali e supporto istituzionale.

4. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La deliberazione di Fusione sarà adottata sulla base delle Situazioni Patrimoniali di Fusione.

Si precisa che, non essendo obbligatorio, le suindicate Situazioni Patrimoniali di Fusione non sono accompagnate da un giudizio di revisione e non è stato redatto un parere dall'organo di controllo delle società partecipanti alla Fusione.

5. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

La Fusione verrà attuata mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie di Destination Italia da assegnare ai soci di Portale Sardegna *pro quota* tra loro sulla base delle partecipazioni detenute al momento di efficacia della Fusione, in cambio delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Portale Sardegna.

La determinazione del valore economico delle due società ("*Equity Value*") e del Rapporto di Cambio è stata effettuata con il supporto professionale del consulente strategico Terzi&Partners, con sede in Milano, Via San Paolo 7 ("**Terzi&Partners**" o

“Advisor”) che ha assistito il *management* di Destination Italia e di Portale Sardegna nell’approfondire i contenuti industriali, le *performances* economiche prospettiche e le possibili sinergie sviluppabili, con l’obiettivo di consentire ai membri del Consiglio di Amministrazione di entrambe le società di poter valutare l’interesse per il Progetto di Fusione.

I criteri adottati, le argomentazioni addotte e le valutazioni emerse ai fini della determinazione delle valutazioni economiche e del Rapporto di Cambio sono esplicitati in seguito.

5.1. OBIETTIVO DELLE VALUTAZIONI

La finalità perseguita è stata quella di esprimere una stima comparativa dei valori delle società partecipanti alla Fusione, focalizzando il proprio esercizio garantendo omogeneità e piena comparabilità del metodo adottato per la determinazione dei valori delle stesse; pertanto, il risultato di tale esercizio di stima va inteso in termini relativi con esclusivo riferimento alla Fusione. A tal fine, Destination Italia e Portale Sardegna sono state valutate individuando un congruo metodo di valutazione con riguardo alle caratteristiche distintive, della tipologia di operatività e dei mercati di riferimento in cui le stesse operano; l’applicazione di tale metodo è avvenuta in forma individuale e su base “*stand alone*”, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro quali, ad esempio, sinergie di costo e di *business*.

5.2. DATA IN CUI LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA E BASE INFORMATIVA UTILIZZATA

Nel mese di ottobre 2022 l’Advisor ha effettuato delle valutazioni preliminari al fine di definire un valore economico indicativo delle due società e determinarne il relativo Rapporto di Cambio. Le risultanze sono state comunicate ufficialmente ai Consigli di Amministrazione di entrambe le società in data 9 novembre 2022.

Data la natura di società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, quindi, della normativa in materia di *market abuse*, gestione di informazioni privilegiate e *insider trading*, in sede di valutazione preliminare, le interlocuzioni ed il coinvolgimento del personale delle due società, in fase preliminare, sono state limitate ad alcune figure apicali del *management* societario. Si precisa, altresì, che in data 14 ottobre 2022 Destination Italia e Portale Sardegna hanno separatamente aperto la procedura del ritardo della comunicazione al pubblico relativa ad informazioni *price sensitive*, iscrivendo nell’apposito registro i nominativi delle persone a conoscenza della possibile operazione di Fusione. Successivamente, durante il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, l’Advisor ha provveduto a condurre un’ulteriore valutazione, i cui dettagli sono esplicitati nei paragrafi seguenti.

Ai fini della valutazione esposta nella presente Relazione sono state considerate le seguenti informazioni:

- a) Bilanci civilistici consolidati depositati di entrambe le società relativi gli esercizi fiscali 2019, 2020 e 2021 e semestrale 2022;
- b) Piano previsionale di Portale Sardegna e piano previsionale di Destination Italia relativi al periodo 2023/2025, predisposti dal *management* delle rispettive società (aggiornati tenendo conto dei *budget* 2023 preliminari) e i relativi *Book of Assumption* di Destination Italia;
- c) *Investor presentation* con illustrazione della *vision*, della struttura organizzativa, degli *asset*, della descrizione dei canali di vendita e dei principali aspetti di business di entrambe le società;
- d) interlocuzioni con i vertici delle società partecipanti alla Fusione per approfondimenti sulle strategie attuali e prospettiche e le derivanti proiezioni economiche.

5.3. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA

L'individuazione delle metodologie nel processo di valutazione è effettuata in funzione delle caratteristiche del *business* delle società, del mercato, nonché delle finalità della valutazione (es. vendita delle quote o dell'intera azienda, operazioni di finanza straordinaria, redazioni di CTU per il Tribunale). In linea generale il principio base delle valutazioni ai fini della determinazione dei rapporti di cambio consiste nell'omogeneità dei criteri di analisi e di stima per le società coinvolte nella Fusione. Ciò comporta la selezione di criteri e metodi che rispondano a una medesima logica valutativa e che risultino più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione dei rapporti di cambio.

Nel caso di specie, alla luce dell'operatività delle società, della prassi valutativa relativa a operazioni simili e tenuto conto delle difficoltà valutative riscontrate di cui al successivo Paragrafo 5.5., l'Advisor ha identificato quale metodo di valutazione da utilizzare per la determinazione delle valutazioni economiche il metodo finanziario del *Discounted Cash Flows* ("DCF").

Il metodo del DCF stima il valore del capitale di una società facendolo corrispondere alla somma dei flussi di cassa operativi che la stessa potrà conseguire nel tempo attualizzati mediante un tasso idoneo. In pratica si fa coincidere il valore del capitale economico con il valore attuale netto (*Net Present Value*) di tali flussi, originati dalla gestione caratteristica dell'impresa e considerati al lordo degli oneri finanziari e della restituzione delle risorse

impiegate da tutti i finanziatori dell'impresa (capitale di rischio e di terzi). Esistono due grandi categorie di metodi finanziari:

- *unlevered*, basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per tutti coloro che apportano risorse finanziarie in azienda (possessori di azioni ordinarie, di azioni privilegiate, di obbligazioni ordinarie o convertibili, fornitori di capitale di debito). I flussi di cassa disponibili sono calcolati al lordo degli interessi passivi e scontati al WACC (*Weighted Average Cost of Capital*);
- *levered* basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti, scontati ad un tasso (costo dell'equity= K_e) che ne riflette il grado di rischio. I flussi di cassa sono calcolati al netto del servizio del debito.

L'applicazione del metodo del DCF è stata ritenuta la più razionale ai fini della valutazione di una società; di contro, l'applicazione di tale metodo è correlata alla soggettività del *management* chiamato a definire le ipotesi necessarie per la stima puntuale dei futuri *cash flow* disponibili durante l'orizzonte temporale considerato.

5.4. L'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE PRESCELTO

Il metodo DCF si basa sulla valutazione dei flussi di cassa prospettici molto frequentemente in un'ottica "*asset side*". Ciò significa che si calcola il valore della società (*Enterprise Value*) in funzione dello svolgimento della sua attività operativa. Il valore economico della società (*Equity Value*) si ottiene sottraendo dal valore dell'azienda il valore attuale del debito finanziario netto (PFN). L'*Enterprise Value*, nel caso specifico, viene calcolato in due stadi: il primo componente è il valore attuale dei flussi di cassa del periodo di sviluppo delle previsioni di cash flow (nel caso specifico 2023 – 2025) e il secondo componente è il valore residuo, detto *Terminal Value*, calcolato come il valore attuale di una rendita perpetua di flussi di cassa normalizzando il Flusso di Cassa dell'ultimo anno del periodo di analisi (nello specifico il 2025) da eventuali anomalie inerenti per lo più il capitale circolante netto.

$$Equity Value_{t_0} = \sum_{t=1}^T \frac{FCFO_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{\frac{FCFO_T \text{ normalized}}{(WACC - g)}}{(1 + WACC)^T}$$

Nel caso di specie, per entrambe le società:

- il periodo esplicito coincide con l'arco temporale da Business Plan 2023 – 2025 predisposto dalle società;
- **Weighted Average Cost of Capital (WACC)**: costo medio ponderato del Capitale (come di seguito dettagliato);
- **g**: tasso di crescita nominale stimato per il periodo di *perpetuity*, pari al 2%.

5.4.1. VALUTAZIONE DESTINATION ITALIA

La valutazione economica di Destination Italia è stata effettuata tenendo in considerazione le seguenti assunzioni:

- Piano Destination: 3 anni dal 2023 al 2025, con TV calcolato sull'ultimo anno opportunamente rettificato per tener conto del flusso di cassa prospettico;
- WACC: 8,83 % così ottenuto:
 - Ke pari al 11,58 % di cui
 - R_f ; Risk Free Rate: 2,60% (rendimento del *bond US Treasury* a 10 anni)
 - R_m ; Market Premium: 7,75% (media dei *risk premium* pubblicati sul sito Damodaran nel gennaio 2022 e luglio 2022)
 - β unlevered; Beta unlevered 0,85 (*comparable* estratto da Damodaran con riferimento al settore *Software Internet - Europe*. Fonte: A. Damodaran nella sua ultima release di gennaio 2022);
 - D/E; pari al 50,10% (valore puntuale del Gruppo Destination Italia al 31.12.2022)
 - Kd pari a 4,6% (del costo del debito ricavato come rapporto tra oneri finanziari e PFN al 31.12.2022)
- g; Growth Rate: 2,00% - stimata dal management corrispondente alla crescita inflattiva attesa
- PFN: indebitamento finanziario al 31.12.2022 opportunamente rettificato. La PFN così ottenuta è pari a Euro 1.795.000.

Concludendo, il valore del capitale economico di Destination Italia è pari a Euro 19.487.000 (*Enterprise Value*) a cui sottraendo la PFN di Euro 1.795.000 si ottiene un *Equity Value* pari a Euro 17.692.000.

5.4.2. VALUTAZIONE PORTALE SARDEGNA

La valutazione economica di Portale Sardegna è stata effettuata tenendo in considerazione le seguenti assunzioni:

- Piano Portale Sardegna: 3 anni dal 2023 al 2025, con TV calcolato sull'ultimo anno opportunamente rettificato per tener conto del flusso di cassa prospettico;
- WACC: 9,3% così ottenuto:
 - Ke pari al 59,8 % di cui

- R_f ; *Risk Free Rate*: 2,6% (rendimento del *bond US Treasury* a 10 anni)
- R_m ; *Market Premium*: 7,75% (media dei *risk premium* pubblicati sul sito Damodaran nel gennaio 2022 e luglio 2022)
- $\beta_{unlevered}$; *Beta unlevered* 1,02 (*comparable* estratto da Damodaran con riferimento al settore *Hotel Gaming- Europe*. Fonte: A. Damodaran nella sua ultima release gennaio 2022);
 - D/E; pari al 860,0% (valore puntuale del Gruppo Portale Sardegna al 31.12.2022)
 - K_d pari a 4,7% (del costo del debito ricavato come rapporto tra oneri finanziari e PFN al 31.12.2022)
- g ; *Growth Rate*: 2,00% - stimata dal management corrispondente alla crescita inflattiva attesa
- PFN: indebitamento finanziario della società al 31.12.2022 opportunamente rettificato. La PFN così ottenuta è pari a Euro 5.641.000.

Concludendo, il valore del capitale economico di Portale Sardegna è pari a Euro 11.459.000 (*Enterprise Value*) a cui sottraendo la PFN di Euro 5.641.000 si ottiene un *Equity Value* pari a Euro 5.818.000.

5.5. DIFFICOLTÀ E LIMITI RISCONTRATI NELLA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi amministrativi di Destination Italia e di Portale Sardegna hanno riscontrato difficoltà nell'applicazione dei seguenti metodi di controllo:

- del confronto delle Capitalizzazioni di mercato;
- dei Multipli da Transazioni comparabili;
- dei Multipli di Mercato di società comparabili quotate.

Il metodo del confronto delle Capitalizzazioni di mercato non è stato ritenuto rappresentativo per via di una sofferenza dei mercati azionari in relazione al contesto geopolitico e inflazionistico, che proietta capitalizzazioni di borsa poco rappresentative dei valori potenziali delle società.

Le metodologie inerenti i multipli, applicate in modo rigoroso e ragionato, partendo cioè dall'estrazione di un campione di società appartenenti allo stesso settore, alla formazione di una *short list* di imprese comparabili, alla definizione del campione con l'eliminazione di *outlier*, non hanno consentito di arrivare alla scelta finale dei multipli appropriati ai fini della valutazione delle società. Inoltre, l'incerto contesto del mercato turistico che ha interessato il mercato turistico fortemente impattato nel corso del biennio 2020 – 2021

dalla pandemia Covid-19 che ha reso le *performance* storiche e di conseguenza i multipli poco rappresentativi. Nello specifico:

- la metodologia delle Transazioni Comparabili ha presentato alcuni limiti, stante la difficoltà di identificare precisamente gli effettivi comparabili delle società oggetto di valutazione. Tali limiti sono relativi alle differenze che si sono presentate in termini di tipologia di attività svolta, dimensioni, grado di diversificazione delle attività, grado di diversificazione internazionale e politiche finanziarie;
- la metodologia dei Multipli di Mercato, è risultata particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività nell'applicabilità della metodologia è risultata quindi compromessa stante la scarsa confrontabilità delle società incluse nel campione;

5.6. CONCLUSIONI: DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Sulla base degli intervalli dei valori economici di Destination Italia e Portale Sardegna determinati con le modalità esposte nei precedenti paragrafi, l'Advisor ha proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio e alla conseguente determinazione del numero di azioni Destination Italia da emettere ed assegnare ai soci di Portale Sardegna a servizio della Fusione.

In particolare, gli Amministratori, a seguito delle negoziazioni fra i rappresentanti delle due società coinvolte nella Fusione, hanno individuato, coerentemente con le risultanze dell'applicazione del metodo DCF, che le azioni della Società Incorporanda, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione, sulla base del seguente Rapporto di Cambio:

- assegnazione di n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporante, ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporanda.

Nella tabella riportata di seguito sono indicati il rapporto tra il peso economico delle società interessate dalla Fusione (Equity Value) ed il Rapporto di Cambio ottenuto raffrontando l'Equity Value per azione delle stesse società.

DCF		Equity Value	Peso Economico	#Tot. Azioni	Equity Value per azioni
Destination Italia		17.692.075	75,3%	12.130.100	1,46
Portale Sardegna		5.817.183	24,7%	1.648.860	3,53
Totale		23.509.257	100%		
Rapporto Peso Economico DI/PS		3,041			
Rapporto Concambio PS/DI (Ottenuto)		2,419			
Rapporto Concambio PS/DI (Utilizzato)		2,450			
Calcolo peso nel capitale sociale					
#Tot. Azioni DI pre acquisizione PS		12.130.100			
#Tot. Azioni PS		1.648.860			
#Tot. Azioni DI da emettere per acquisizione PS		4.039.707			
#Tot. Azioni DI Post acquisizione PS		16.169.807			
% Peso Azionisti DI nella combined entity		75,0%			
% Peso Azionisti PS nella combined entity		25,0%			
Rapporto Peso capitale sociale DI/PS		3,00			

Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati senza liquidazione del relativo controvalore.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Al fine ed in esecuzione della Fusione, l'assemblea straordinaria della Società Incorporante che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi nominali euro 40.397,07 mediante emissione di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio del concambio di tutte le n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda pari ad euro 82.443,57.

L'aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio del concambio ai fini della Fusione sarà liberato con riserve disponibili della Società Incorporante e, in particolare, con utilizzo di corrispondente importo della "Riserva da soprapprezzo azioni".

Si precisa che, in considerazione del fatto che l'aumento di capitale viene deliberato a servizio della Fusione e, in particolare, che lo stesso sarà liberato con riserve disponibili della Società Incorporante, viene proposto che le azioni di nuova emissione rinvenibili da tale aumento di capitale a servizio della Fusione siano emesse ad un valore contabile implicito minore di quello delle attuali azioni.

Si fa presente che l'esatto ammontare del capitale sociale della Società Incorporante *post* Fusione sarà compiutamente definito in quanto si dovranno tenere in considerazione eventuali variazioni derivanti dall'eventuale esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei titolari dei *warrant* emessi da Destination Italia e denominati "*Warrant Destination Italia 2021-2024*", così come precedentemente illustrato nel precedente Paragrafo 2.1.1 della presente Relazione. Resta inteso che tali eventuali sottoscrizioni non hanno alcun impatto sul Rapporto di Cambio.

Non è prevista l'emissione di *warrant* in favore degli attuali soci di Portale Sardegna e tale circostanza è stata tenuta in considerazione ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio.

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni.

La Fusione verrà attuata mediante:

- cancellazione dell'intero capitale sociale e di tutte le azioni della Società Incorporanda;
- assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società Incorporante rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra.

Le operazioni di concambio saranno effettuate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di intermediari autorizzati.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione destinate al concambio – che saranno negoziate al pari delle azioni ordinarie della Società Incorporante attualmente in circolazione – saranno messe a disposizione in regime di dematerializzazione e assegnate ai soci della Società Incorporanda, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e comunque secondo la tempistica di dettaglio che sarà resa nota al mercato con apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto del concambio avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

La Data di Efficacia della Fusione e eventuali ulteriori modalità di attribuzione delle azioni in concambio saranno comunicate mediante apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili.

7. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

La Fusione avrà efficacia civilistica quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di Fusione (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-ter, comma 1, numero 6, del Codice Civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso in cui si verificherà la Data di Efficacia della Fusione. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti fiscali.

Della decorrenza degli effetti contabili e fiscali sarà dato atto anche nell'atto di Fusione.

8. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la Fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

9. DIRITTO DI RECESSO

In considerazione del fatto che l'oggetto sociale della Società Incorporante è coerente per settore e spettro di attività con quello della Società Incorporanda e che i titoli azionari delle due società coinvolte nella Fusione sono ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, non competerà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione.

Tutto ciò premesso, in relazione all'unico argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

"Signori azionisti:

l'assemblea straordinaria degli azionisti di Destination Italia S.p.A.

- *udita l'esposizione della Presidente;*
- *vista ed approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;*

- *esaminato e discusso il Progetto di Fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in Destination Italia S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile;*
- *preso atto che il progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023;*
- *preso atto dell'avvenuto assolvimento, in data [●] 2023, delle formalità del deposito del progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano per Destination Italia S.p.A. ed ivi iscritto in data [●] 2023 e che analogo deposito ed iscrizione presso il competente Registro delle Imprese è avvenuta rispettivamente in data [●] 2023 e in data [●] 2023 per Portale Sardegna S.p.A.;*
- *preso atto delle Situazioni Patrimoniali di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile di Destination Italia S.p.A. e di Portale Sardegna S.p.A., entrambe al 30 settembre 2022;*
- *preso atto della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio redatta da WPartners S.r.l., quale esperto comune indipendente nominato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile;*
- *preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione messa a disposizione del pubblico in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno;*
- *preso atto del deposito presso le sedi sociali di Portale Sardegna S.p.A. e Destination Italia S.p.A. degli atti di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile nonché della pubblicazione dei medesimi sul sito internet delle Società partecipanti alla Fusione;*
- *viste le modifiche dello Statuto Sociale di Destination Italia S.p.A.;*
- *tenuto conto delle motivazioni strategiche sottese alla realizzazione della Fusione, come illustrate in narrativa;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

DELIBERA

- 1) *di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di Portale Sardegna S.p.A. in Destination Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile già approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione nei termini ed alle pattuizioni tutte ivi previste ed, in particolare, di approvare il Progetto di Fusione che comporta, tra l'altro, un rapporto di cambio fissato in n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, di Destination Italia S.p.A. ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, di Portale Sardegna S.p.A., con annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A. ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni Destination Italia S.p.A. secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto di Fusione;*

- 2) *di approvare l'aumento di capitale sociale di Destination Italia S.p.A. al servizio della Fusione, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, stante l'interesse sociale, per un importo complessivo di massimi nominali euro 40.397,07 mediante emissione di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie di Destination Italia S.p.A., senza indicazione del valore nominale, a servizio del concambio di tutte le n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, rappresentative dell'intero capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A. pari ad euro 82.443,57, senza previsione di conguagli in denaro e senza emissione di azioni frazionarie; pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati senza liquidazione del relativo controvalore; l'aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio del concambio ai fini della Fusione sarà liberato con riserve disponibili di Destination Italia S.p.A. e, in particolare, con utilizzo di corrispondente importo della "Riserva da soprapprezzo azioni", così come indicato nel Progetto di Fusione e in applicazione dei predetti rapporti di cambio;*
- 3) *di approvare, con effetto a decorrere dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo, la relativa modifica dell'art. 2.1 dello statuto e con essa il nuovo statuto sociale della Destination Italia S.p.A. allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile;*
- 4) *di dare atto che agli azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione non spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del Codice Civile, anche al fine di procedere ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese;*
- 5) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società;*
- 6) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 Codice Civile e con facoltà di sub-delega nei limiti di Legge, ogni e più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla Fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, oltre che nella presente deliberazione, nonché dare attuazione a tutte le suindicate delibere e quindi, senza limitazione alcuna, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti poteri:*
 - (i) *stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di Fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni clausola, patto, condizione, clausola, termine e*

modalità, determinando in essi la decorrenza degli effetti nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto del Progetto di Fusione, acconsentendo al trasferimento di intestazione e voltura di ogni attività, ivi compresi beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni, licenze, concessioni, crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici;

- (ii) inserire nell'atto di Fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria o opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice Civile;*
- (iii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;*
- (iv) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione.*
- (v) modificare le espressioni numeriche contenute nell'art. 2 dello statuto sociale con riferimento all'ammontare del capitale sociale e al numero di azioni di Destination Italia S.p.A. a seguito del perfezionamento della Fusione e dell'esecuzione dell'aumento di capitale, come descritto in narrativa;*
- (vi) effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, nessuna esclusa, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal Codice Civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare qualsiasi modificazione e/o integrazione e/o soppressione, di carattere formale e non sostanziale, che si dovesse rendere necessaria e/o opportuna in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese o comunque a seguito di richiesta di ogni Autorità competente, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché, in genere, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato;*
- (vii) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese nonché di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni e/o aggiunte, purché non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione.*

Milano, 26 gennaio 2023

Destination Italia S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

f.to Giulio Valiante

Presidente del Consiglio di Amministrazione



Allegati

Allegato A: Progetto di Fusione.

Allegato B: Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione.

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ PORTALE SARDEGNA S.P.A.
NELLA SOCIETÀ DESTINATION ITALIA S.P.A.
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-ter DEL CODICE CI-
VILE

Società Incorporante:

Destination Italia S.p.A.

Sede legale: Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi: 09642040969

Capitale sociale: euro 10.275.489,77 interamente versato

Società Incorporanda:

Portale Sardegna S.p.A.

Sede legale: Nuoro, Via Mannironi n. 55

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Nuoro:
01127910915

Capitale sociale: euro 82.443,57 interamente versato

Con il presente progetto comune si propone (il "Progetto di Fusione") la fusione per incorporazione della società Portale Sardegna S.p.A. ("Società Incorporanda") nella società Destination Italia S.p.A. ("Società Incorporante"), ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile (la "Fusione"), con aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

Si precisa che il presente Progetto di Fusione è stato predisposto, in identico contenuto, dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione (ai sensi degli artt. 2501-ter del Codice Civile).

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

DESTINATION ITALIA S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. 09642040969, capitale sociale euro 10.275.489,77



interamente versato, suddiviso in n. 12.130.100 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società Incorporante non detiene azioni proprie.

In data 15 ottobre 2021 l'Incorporante ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La Società Incorporante risulterà essere l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione della Fusione di cui all'oggetto del presente Progetto di Fusione.

1.2 Società Incorporanda

PORTALE SARDEGNA S.P.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Nuoro, Via Mannironi n. 55, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro n. 01127910915, capitale sociale euro 82.443,57 interamente versato, suddiviso in n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società Incorporanda non detiene azioni proprie.

In data 16 novembre 2017 la Società Incorporanda ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* individuata), l'estinzione della Società Incorporanda.

L'assemblea straordinaria della Società Incorporante, che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione, sarà chiamata a deliberare anche l'adozione del nuovo Statuto della Società Incorporante che entrerà in vigore con la Data di Efficacia della Fusione (come *infra* individuata).

L'attuale Statuto vigente della Società Incorporante ed il testo integrale dello Statuto sociale della Società Incorporante post Fusione vengono acclusi al presente Progetto di Fusione rispettivamente *sub* Allegato "A" e *sub* Allegato "B".

Le modifiche allo Statuto sociale vigente della Società Incorporante riguardano esclusivamente il seguente articolo:

- a) art "2) Capitale – Azioni": modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell'aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione. L'indicazione dell'importo

aggiornato del capitale e del numero di azioni esatti sarà contenuto nello Statuto sociale della Società Incorporante post Fusione che sarà depositato a valle della efficacia della Fusione.

Per effetto della Fusione non spetterà il diritto di recesso agli azionisti della Società Incorporante che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione.

Per effetto della Fusione non spetterà il diritto di recesso agli azionisti della Società Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO, CONGUAGLIO IN DANARO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Ai fini della Fusione, le situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice Civile, sono riferite al 30 settembre 2022 e sono state approvate dalle rispettive società con delibera di ciascun Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2023. Si precisa che, non essendo obbligatorio, le suindicate situazioni patrimoniali non sono accompagnate da un giudizio di revisione e non è stato redatto un parere dall'organo di controllo delle società partecipanti alla Fusione.

Gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporanda hanno determinato che le azioni della Società Incorporanda, che saranno annullate in virtù della Fusione, saranno concambiate in azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione, sulla base del seguente rapporto di cambio:

- assegnazione di n. 2,45 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporante, ogni n. 1 azione ordinaria, senza indicazione del valore nominale, della Società Incorporanda (il "Rapporto di Cambio").

Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti della Società Incorporanda non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati senza liquidazione del relativo controvalore.

Le ragioni che giustificano il suddetto Rapporto di Cambio sono illustrate nelle Relazioni, redatte ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del Codice Civile, dagli organi amministrativi delle società che saranno messe a disposizione nei modi e nei termini di legge e regolamento applicabili.

Mammuca Michela

Ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile, il Rapporto di Cambio è oggetto di relazione di congruità da parte di uno o più esperti, nel caso di specie designati dal Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la società. A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 *sexies*, comma 4, del Codice Civile, su istanza congiunta della Società Incorporante e della Società Incorporanda, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15 dicembre 2022, ha nominato WPartners S.r.l., con sede in Milano, Via Macedonio Melloni n. 10, codice fiscale e partiva IVA 06513430964 quale esperto comune nominato ai fini della redazione della relazione di congruità del Rapporto di Cambio in relazione alla Fusione. Tale relazione sarà messa a disposizione nei modi e nei termini di legge e regolamento applicabili.

Al fine ed in esecuzione della Fusione, l'assemblea straordinaria della Società Incorporante che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi nominali euro 40.397,07 mediante emissione di massime n. 4.039.707 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio del concambio di tutte le n. 1.648.860 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda pari ad euro 82.443,57.

L'aumento di capitale di massimi nominali euro 40.397,07 a servizio del concambio ai fini della Fusione sarà liberato con riserve disponibili della Società Incorporante e, in particolare, con utilizzo di corrispondente importo della "*Riserva da soprapprezzo azioni*".

Si precisa che, in considerazione del fatto che l'aumento di capitale viene deliberato a servizio della Fusione e, in particolare, che lo stesso sarà liberato con riserve disponibili della Società Incorporante, viene proposto che le azioni di nuova emissione rinvenibili da tale aumento di capitale a servizio della Fusione siano emesse ad un valore contabile implicito minore di quello delle attuali azioni.

Si fa presente che l'esatto ammontare del capitale sociale della Società Incorporante post Fusione sarà compiutamente definito in quanto si dovranno tenere in considerazione eventuali variazioni derivanti dall'eventuale esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei titolari dei *warrant* emessi da Destination Italia e denominati "*Warrant Destination Italia 2021-2024*", così come illustrato nel successivo Paragrafo 5 del presente Progetto di Fusione. Resta inteso che tali eventuali sottoscrizioni non hanno alcun impatto sul Rapporto di Cambio.

Non è prevista l'emissione di *warrant* in favore degli attuali soci di Portale Sardegna e tale circostanza è stata tenuta in considerazione ai fini della determinazione del Rapporto di Concambio.

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni.

La Fusione verrà attuata mediante:

- cancellazione dell'intero capitale sociale e di tutte le azioni della Società Incorporanda;
- assegnazione, al servizio del concambio, delle azioni della Società Incorporante rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra.

Le operazioni di concambio saranno effettuate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, per il tramite di intermediari autorizzati.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante di nuova emissione destinate al concambio – che saranno negoziate al pari delle azioni ordinarie della Società Incorporante attualmente in circolazione – saranno messe a disposizione in regime di dematerializzazione e assegnate ai soci della Società Incorporanda, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e comunque secondo la tempistica di dettaglio che sarà resa nota al mercato con apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto del concambio avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

La data di efficacia e eventuali ulteriori modalità di attribuzione delle azioni in concambio saranno comunicate mediante apposito comunicato stampa diffuso in base alle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili.

Si precisa infine che la Fusione:

- non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 2501-*bis* del Codice Civile, in quanto essa non si qualifica come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; e
- non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto essa non si qualifica come *reverse take over*.

Maurilio Casu
Pinto-Vallà

4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE

La Fusione avrà efficacia civilistica quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di Fusione (la "Data di Efficacia").

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-ter, comma 1, numero 6, del Codice Civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso in cui si verificherà la Data di Efficacia. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Della decorrenza degli effetti contabili e fiscali sarà dato atto anche nell'atto di Fusione.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

L'operazione di Fusione non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni.

A tal riguardo si dà atto e si prevede che:

- la Società Incorporante, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2021 (come successivamente modificata con delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante del 29 settembre 2021) adottata in virtù di delega attribuita a suddetto consiglio di amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società Incorporante ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile con delibera del 15 luglio 2021 (come successivamente modificata con delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporante del 29 settembre 2021), ha emesso n. 3.630.000 *warrant*, quotati sull'Euro-next Growth Milan con codice ISIN IT0005454001, che danno diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società Incorporante ai sensi di quanto previsto nel relativo regolamento dei *warrant* e, in particolare, tra l'altro, in ragione di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 *warrant* posseduti e presentati per l'esercizio. Si precisa che, durante il "Primo Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei *warrant*) ricompreso tra il 7 novembre 2022 e il 21 novembre 2022, sono stati esercitati n. 3.000 *warrant* e, per l'effetto, sono state emesse n. 1.500 nuove azioni ordinarie di Destination Italia. Pertanto, alla data della presente, residuano n. 3.627.000 *warrant*. Ai sensi di quanto

previsto dall'art. 7 lett. (b) del Regolamento dei "Warrant Destination Italia 2021-2024" (disponibile sul sito internet della Società Incorporante www.destinationitaliagroup.it, sezione "Investor Relations/Strumenti Finanziari"), ai portatori di tali warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le relative azioni di compendio con effetto entro la data di convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, ciò comportando un potenziale effetto diluitivo per coloro che sono già azionisti di Destination Italia. Ai sensi del regolamento dei warrant, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i warrant sarà pari ad euro 1,150 vale a dire pari al "Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei warrant) quale "Periodo di Esercizio" (come definito del regolamento dei warrant) immediatamente successivo a quello da ultimo trascorso;

- Il 14 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario, denominato "PORTALE SARDEGNA 2019-2024 - 5,00%", per un importo massimo di euro 4.000.000,00, della durata di 5 anni a partire dalla data di emissione, avvenuta il 6 dicembre 2019. Il prestito obbligazionario interamente sottoscritto è quotato sul Mercato ExtraMOT Segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN: IT0005391088.

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

L'operazione di Fusione non riserva vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

7. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA FUSIONE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della Società Incorporante, dei relativi diritti e obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla Società Incorporanda.

Maurizio Colu
Autore

8. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Come meglio dettagliato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, si ritiene che l'operazione di integrazione tra la Società Incorporante e la Società Incorporanda costituisca un'opportunità di crescita importante per le parti coinvolte, in considerazione sia del *background* delle predette società sia del fatto che l'attività svolta dalle stesse è complementare l'una a quella dell'altra e potrebbe creare proficue sinergie.

Nel contesto della prospettata Fusione, la Società Incorporante e la Società Incorporanda sono, infatti, accomunate dalla volontà di creare un gruppo societario con l'obiettivo di diventare un *market maker* internazionale, in grado di competere sul palcoscenico globale del *Travel Tech* con i *big player* in termini di scala, tecnologia, portfolio clienti B2B e B2C e *focus* sul segmento del *Luxury Travel*, con un *bouquet* di esperienze turistiche unico in Italia.

La forza del nuovo gruppo societario consisterà nella capacità di intercettare flussi maggiori di turisti stranieri, aumentare la frequenza di acquisto del "prodotto turistico Italia", destagionalizzare la domanda, valorizzare il territorio italiano e, soprattutto, innalzare il valore medio dei viaggi con la proposizione di esperienze esclusive e *tailormade*.

9. ALTRE INFORMAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Sulla base delle citate Situazioni Patrimoniali alla data del 30 settembre 2022 della Società Incorporante e della Società Incorporanda emerge che:

- (i) le due società non rientrano nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (ii) la Società Incorporanda al 30 settembre 2022 ha un patrimonio netto di euro 935.945; e
- (iii) la Società Incorporante al 30 settembre 2022 ha patrimonio netto di euro 14.766.947.

Le spese ed i costi dell'operazione saranno a carico della Società Incorporante.

* * * * *

Sono fatte salve le eventuali variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e suoi allegati, che verranno richieste dalle competenti autorità, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle Assemblee straordinarie dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'articolo 2502 del Codice Civile.

* * * * *


Allegati

Allegato A: Statuto attuale della Società Incorporante

Allegato B: Statuto *post* Fusione della Società Incorporante

Milano, 26 gennaio 2023


Per Destination Italia S.p.A.



Giulio Valiante

Presidente del Consiglio di Amministrazione


Per Portale Sardegna S.p.A.



Massimiliano Cossu

Amministratore Delegato


Il sottoscritto Giulio Valiante, nato a Napoli, il 10 novembre 1963, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.



Giulio Valiante

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Destination Italia S.p.A.

Il sottoscritto Massimiliano Cossu, nato a Nuoro, il 21 febbraio 1973, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.



Massimiliano Cossu

Amministratore Delegato di Portale Sardegna S.p.A.

STATUTO

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata " Destination Italia S.p.A." ("la Società").

Sede e domicilio dei soci

1.2. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

1.5. La Società ha per oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.

1.6. In particolare, la Società potrà: contribuire, attraverso iniziative opportune, quali ad esempio corsi di formazione o perfezionamento, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività turistica in Italia e all'estero; promuovere specifiche iniziative che valgano a sollecitare l'impegno dello stato e degli enti pubblici per un programma di intervento e di provvidenza che facilitino la costruzione e lo sviluppo di strutture turistiche a carattere sociale; contribuire in generale alla diffusione e propaganda di principi etici sociali a cui si ispira l'attività turistica come strumento di emancipazione di sviluppo culturale e di miglioramento delle relazioni tra i popoli.

1.7. La Società ha inoltre per oggetto: (A) la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la vendita di attività turistiche attraverso l'integrazione dell'offerta turistica italiana, e l'aggregazione dei relativi operatori, sia attraverso i tradizionali canali distributivi sia per mezzo dei c.d. strumenti di vendita online e attraverso le



reti internet; (B) l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, la rappresentanza di linee aeree, ferroviarie e marittime; la gestione per conto proprio o di terzi, di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, mense, minigolf, discoteche, rifugi montani, villaggi turistici, impianti sportivi, camping, ostelli, residences e simili, di escursioni, visite guidate e biglietterie, sia in Italia che all'estero; (C) l'organizzazione di gare sportive; (D) l'organizzazione, la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, fiere, mostre, manifestazioni; (E) l'autonoleggio a breve e lungo termine, con e senza autista; (F) la rappresentanza industriale e commerciale, con e senza deposito, di servizi di autonoleggio e servizi turistici; (G) la produzione e la commercializzazione di software volti alla gestione delle attività di cui al presente oggetto sociale; (H) l'edizione e la pubblicazione di libri e riviste volti alla divulgazione delle attività sociali (con espressa esclusione della stampa quotidiana); (I) più in generale, la vendita di servizi alberghieri, pacchetti turistici, attività culturali ed esperienziali (come ad esempio musei, eventi, escursioni, corsi di artigianato e di cucina, attività ludiche e sportive), servizi di biglietteria, trasporti privati e locali, nonché servizi d'informazione, attrazione e intrattenimento; (L) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) dei territori italiani e la vendita di beni e servizi nei predetti settori, nonché più in generale di ogni attività di cui al presente oggetto sociale, attraverso lo strumento del commercio elettronico o altre forme; (M) la prestazione di servizi di informazione e consulenza, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, a soggetti terzi (anche stranieri) per operare nel settore turistico all'interno del mercato italiano; (N) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) e la vendita, sia in proprio che per conto terzi, di articoli di enogastronomici e alimentari, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori in generale, articoli da regalo, articoli sportivi e attrezzature per lo sport;

1.8. La Società svolgerà le attività di promozione turistica con attenzione anche alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori di nicchia ed alle sinergie con l'attrattività di prodotti italiani quali quelli nei settori della moda, del design e dell'enogastronomia.

1.9. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

- 1.10. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

- 1.11. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.


2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

- 2.1. Il capitale della Società è di Euro 10.275.489,77 (diecimilioniduecentosettantacinquemilaquattrocentottantanove virgola settantasette), ripartito in n. 12.130.100 (dodicimilionicotrentamilacent) azioni ordinarie, prive del valore nominale.

- 2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 29 luglio 2021, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui al comma



precedente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024.

Azioni

- 2.3. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 2.4. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2.5. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.6. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.7. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente
- 2.8. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 *bis* e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").
- 2.9. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di

attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 2.10 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 2.11 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.

2.13 In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

2.14 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

Altri strumenti finanziari

2.15 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.16 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.17 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché warrants.

2.18 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.19 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI


3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a

carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

4.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la "disciplina richiamata") dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.



- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell’eventuale maggiorazione e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev’essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata.
- 4.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

- 4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.
- 4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

- 5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 5.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa

M. Neri
Giulio

Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5)-BIS ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-*bis.1* A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-*bis.2* In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto,

nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SULL'EURONEXT GROWTH MILAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di



modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "Procedura").
- 7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

- 8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.
- 8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

- 8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché

i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

- 8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").
- 8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state

conferite istruzioni di voto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, codice civile, ove previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitare detto diritto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità e i termini comunicati nel medesimo avviso di convocazione.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. Oltre alla Assemblea convocata con modalità di intervento unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento di telecomunicazione, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o di propri collaboratori, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

8.17. Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Maurizio

Michele

- 8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
- 8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
 - (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
 - (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

- 8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i").

9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o



congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
- 9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 9.13. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;

- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.
- 9.14. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 9.15. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 9.16. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- 9.17. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.18. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.19. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 9.21. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.22. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di

rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Resta inteso che, in caso di conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato da parte dell'Assemblea dei Soci, non si applicherà la procedura delle liste qualora tale amministratore resta in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in parte ovvero, ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza.

Handwritten signature

È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione che provvederà alla formazione del verbale, sia presente nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e sia nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

- 9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Handwritten signature

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei

limiti dei loro poteri.

- 9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
- 9.54. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

10) COLLEGIO SINDACALE

- 10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
- 10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.
- 10.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

- 10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- 10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
- 10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati



alla carica di sindaco supplente.

10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

- 10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'P.' and ending with a long, sweeping flourish.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

12.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci



12.4. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.5. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13) RECESSO

13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive



modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14) PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello

Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature appears to be a cursive name, possibly starting with 'M...' and ending with '...'.

ALLEGATO B
STATUTO DELLA
SOCIETÀ INCORPORANTE ALL'ESITO DELLA FUSIONE

Murrucci Mulla

STATUTO

1) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata " Destination Italia S.p.A." ("la Società").

Sede e domicilio dei soci

1.2. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

1.5. La Società ha per oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.

1.6. In particolare, la Società potrà: contribuire, attraverso iniziative opportune, quali ad esempio corsi di formazione o perfezionamento, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività turistica in Italia e all'estero; promuovere specifiche iniziative che valgano a sollecitare l'impegno dello stato e degli enti pubblici per un programma di intervento e di provvidenza che facilitino la costruzione e lo sviluppo di strutture turistiche a carattere sociale; contribuire in generale alla diffusione e propaganda di principi etici sociali a cui si ispira l'attività turistica come strumento di emancipazione di sviluppo culturale e di miglioramento delle relazioni tra i popoli.

1.7. La Società ha inoltre per oggetto: (A) la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la vendita di attività turistiche attraverso l'integrazione dell'offerta turistica italiana, e l'aggregazione dei relativi operatori, sia attraverso i tradizionali canali distributivi sia per mezzo dei c.d. strumenti di vendita online e attraverso le



reti internet; (B) l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, la rappresentanza di linee aeree, ferroviarie e marittime; la gestione per conto proprio o di terzi, di alberghi, pensioni, ristoranti, bar, mense, minigolf, discoteche, rifugi montani, villaggi turistici, impianti sportivi, camping, ostelli, residences e simili, di escursioni, visite guidate e biglietterie, sia in Italia che all'estero; (C) l'organizzazione di gare sportive; (D) l'organizzazione, la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, fiere, mostre, manifestazioni; (E) l'autonoleggio a breve e lungo termine, con e senza autista; (F) la rappresentanza industriale e commerciale, con e senza deposito, di servizi di autonoleggio e servizi turistici; (G) la produzione e la commercializzazione di software volti alla gestione delle attività di cui al presente oggetto sociale; (H) l'edizione e la pubblicazione di libri e riviste volti alla divulgazione delle attività sociali (con espressa esclusione della stampa quotidiana); (I) più in generale, la vendita di servizi alberghieri, pacchetti turistici, attività culturali ed esperienziali (come ad esempio musei, eventi, escursioni, corsi di artigianato e di cucina, attività ludiche e sportive), servizi di biglietteria, trasporti privati e locali, nonché servizi d'informazione, attrazione e intrattenimento; (L) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) dei territori italiani e la vendita di beni e servizi nei predetti settori, nonché più in generale di ogni attività di cui al presente oggetto sociale, attraverso lo strumento del commercio elettronico o altre forme; (M) la prestazione di servizi di informazione e consulenza, con espressa esclusione di ogni attività riservata agli iscritti in albi professionali, a soggetti terzi (anche stranieri) per operare nel settore turistico all'interno del mercato italiano; (N) la promozione (anche tramite pubblicità a pagamento) e la vendita, sia in proprio che per conto terzi, di articoli di enogastronomici e alimentari, di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori in generale, articoli da regalo, articoli sportivi e attrezzature per lo sport;

1.8. La Società svolgerà le attività di promozione turistica con attenzione anche alla destagionalizzazione, alla valorizzazione dei territori di nicchia ed alle sinergie con l'attrattività di prodotti italiani quali quelli nei settori della moda, del design e dell'enogastronomia.

1.9. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

1.10. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

1.11. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2) CAPITALE - AZIONI

Capitale

2.1. Il capitale della Società è di Euro [•] ([•]), ripartito in n. [•] ([•]) azioni ordinarie, prive del valore nominale.

2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione del giorno 29 luglio 2021, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui al comma precedente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), inclusivo di



valore nominale e sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2024 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024.

Azioni


- 2.3. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 2.4. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2.5. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.6. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.7. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente
- 2.8. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 *bis* e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").
- 2.9. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei

confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 2.10 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 2.11 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 2.13 In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei



soci a ciò interessati.

2.14 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.

Altri strumenti finanziari

2.15 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.

2.16 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2.17 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché warrants.

2.18 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.19 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci

che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

4) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 4.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la "disciplina richiamata") dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.
- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il

Memorandum

Spazio Volare

numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

- 4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev'essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla disciplina richiamata.
- 4.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti

nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

- 4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

- 5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 5.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al

Manuel

Andrea

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5)-BIS ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-*bis.1* A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-*bis.2* In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi

prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6) REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SULL'EURONEXT GROWTH MILAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli

Flaminio

Ugo Vall.

siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

7) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "Procedura").
- 7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in

presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.


8) ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

8.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.

8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito



internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
- 8.6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.7. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.8. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

- 8.9. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

- 8.10. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.11. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").
- 8.12. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.13. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.14. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 8.15. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, codice civile, ove previsto dall'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali

spetta il diritto di voto potranno esercitare detto diritto per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità e i termini comunicati nel medesimo avviso di convocazione.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16. Oltre alla Assemblea convocata con modalità di intervento unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento di telecomunicazione, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o di propri collaboratori, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

8.17. Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà

essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

- 8.18. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

- 8.19. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

- 8.20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

- 8.21. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

- 8.22. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

- 8.23. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

- 8.24. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

- 8.25. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

- 8.26. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa



riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente;
- (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

8.29. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali

convocazioni successive.

9) AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.


9.5. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i").

9.6. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

9.7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

9.8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento





di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 9.9. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.
- 9.11. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 9.12. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
- 9.13. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
 - (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;
 - (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in

ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente.

- 9.14. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 9.15. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
 - (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
- 9.16. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 9.17. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle



medesime.

- 9.18. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.19. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.20. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 9.21. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.22. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.23. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Resta inteso che, in caso di conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato da parte

dell'Assemblea dei Soci, non si applicherà la procedura delle liste qualora tale amministratore resta in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.

9.24. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

9.25. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.



9.27. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in parte ovvero, ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente, anche esclusivamente in teleconferenza e/o videoconferenza.

È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti,



incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

- (i) che almeno il segretario della riunione che provvederà alla formazione del verbale, sia presente nel luogo di convocazione della riunione, qualora sia previsto un luogo fisico, e sia nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa l'imputabilità a ciascun intervenuto e al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
- (ii) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando, se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazioni a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione; mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo notaio.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

- 9.31. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 9.32. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 9.33. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 9.34. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.41. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.42. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.43. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche



estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.45. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.47. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.48. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

9.50. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.51. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.53. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione

senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.54. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

10) COLLEGIO SINDACALE

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

10.2. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.

10.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.


10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero



progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.


10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della

lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

- 10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:



- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12) BILANCIO ED UTILI

12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

12.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell'Assemblea stessa.

12.3. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti

sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

- 12.4. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.
- 12.5. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13) RECESSO

- 13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
 - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.



- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14) PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:


- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME

ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI

DELL'ART. 22, D. LGS. 7 MARZO 2005 N.82.

Aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg.

Lombardia.